

**LAVORO**

DINAMICAPLUS UFFICIO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'UFFICIO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'ufficio.



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie facoltative

Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico – Fenomeno elettrico (in aumento) – Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, spese di ricerca e/o riparazione del guasto, maggior consumo di acqua – Eventi atmosferici – Grandine e sovraccarico neve – Ricorso terzi – Rischio locativo – Danni indiretti (forma a diaria) – Maggiori costi – Terremoto – Inondazione, alluvione ed allagamento

SETTORE ELETTRONICA

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate (anche se di proprietà di terzi), collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso

Garanzie facoltative

Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile – Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente – Maggiori costi

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in conseguenza di furto, rapina o estorsione compiuti all'interno dei locali contenenti le cose assicurate. La copertura è estesa ai valori trasportati al di fuori dei locali in cui si svolge l'attività.

Garanzie facoltative

Infedeltà dei dipendenti – Reintegro automatico – Maggiori costi – Valori in cassaforte – Danni indiretti (a diaria) – Portavalori e spese sanitarie (in aumento)

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✓ Indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi in conseguenza di determinati eventi (es. cause accidentali; furto, rapina o estorsione).

SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA

In caso di forzata totale interruzione dell'attività a seguito di un provvedimento imposto dall'Autorità per fronteggiare un'emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria oppure un evento emergenziale di tipo ambientale che interessi le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo:

- ✓ Riconosce il rimborso delle spese sostenute che si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività (formula base);
- ✓ Attribuisce, in aggiunta al rimborso spese, un'indennità per ciascun giorno di totale e forzata interruzione dell'attività (formula completa).

SETTORE CYBER RISK

In caso di attacco informatico è assicurato:

- ✓ ripristino dei dati, responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione dei dati aziendali, spese derivanti da violazione della privacy e violazione dei dati aziendali, estorsione cyber, responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete.

Garanzie facoltative

Danno da interruzione dell'attività – System failure - Danno reputazionale – Responsabilità derivante da attività multimediale – Cyber crime e Telephone hacking



Che cosa non è assicurato?

SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, ROTTURA LASTRE, PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE, CYBER E INFORTUNI DIPENDENTI

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- ✗ danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

SETTORE INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, ROTTURA LASTRE E PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

- ✗ danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

- ✗ epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S.);

- ✗ epidemie da Sars-Cov-2.

SETTORE CYBER RISK

- ✗ richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;

- ✗ ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;

- ✗ danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;

- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE INFORTUNI DEI DIPENDENTI

- ✗ soggetti affetti da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS o sindromi correlate, infermità mentali (sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi).

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;

- ✗ spese per controversie con la Società.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;

- ! relativamente al settore "Cyber risk", le garanzie sono operanti a condizione che l'Assicurato rispetti i requisiti minimi di sicurezza informatica previsti nelle condizioni di assicurazione

- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata.

È, inoltre, garantita la proprietà e la conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata.

Garanzie facoltative

Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile della proprietà del fabbricato.

SETTORE INFORTUNI DEI DIPENDENTI

✓ Protegge i dipendenti contro gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni proprie dell'attività cui sono preposti.

SETTORE TUTELA LEGALE

✓ Assicura la tutela degli interessi dell'Assicurato relativo alla gestione della sua attività, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, sia in sede giudiziale sia extragiudiziale

Garanzie facoltative

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

SETTORE ASSISTENZA

✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (es. invio di un idraulico, elettricista, medico, infermiere etc).

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi;

! il fabbricato in cui è ubicato l'ufficio/studio professionale:

- è adibito nel suo complesso per 2/3 ad abitazione civile e/o studio professionale oppure

- è adibito nel suo complesso a centro commerciale.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:

- le garanzie del Settore "Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale", che valgono solo nel territorio della Repubblica Italiana;
- la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea;
- la garanzia RCO, che vale per il mondo intero;
- le garanzie del settore "Infortuni dei Dipendenti", che valgono per il mondo intero;
- le garanzie del settore "Tutela Legale" nei casi di difesa penale e danni extracontrattuali subiti: Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo; vertenze web: tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra; altre ipotesi: Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e trimestrali con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

È altresì ammesso il frazionamento del premio in rate mensili (con addebito diretto SDD), in tal caso verrà applicato un aumento del 4%. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per le seguenti garanzie facoltative del Settore "Incendio": "Eventi Atmosferici", "Grandine e Sovraccarico Neve", "Terremoto", "Inondazione, Alluvione ed Allagamento", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza). Relativamente al Settore "Cyber Risk", l'assicurazione inerente le garanzie "Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali", "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete" e "Responsabilità da attività multimediale" vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché conseguenti ad eventi assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell'assicurazione. Relativamente al Settore "Tutela Legale", la garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione denunciati entro 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione stessa.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'ufficio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: DinamicaPlus Ufficio

Data: 01/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO:**
 - **SETTORE FURTO (Art. 49)** è prevista la riduzione del premio se sono presenti una o più delle seguenti caratteristiche: servizio di guardianaggio notturno, impianto antifurto fisso con sirena, impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine, difese esterne rinforzate.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SETTORE INCENDIO:**
 - Atti Vandalici o Dolosi ed Eventi Sociopolitici (Art. 16);
 - Fenomeno Elettrico (Art. 17) e Fenomeno Elettrico in aumento (Art. 23);
 - Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo, Spese di ricerca e/o di Riparazione del guasto, Maggior consumo di acqua (Art. 18);
 - Eventi Atmosferici (Art. 19);
 - Grandine e Sovraccarico neve (Art. 20);
 - Ricorso Terzi (Art. 21);
 - Rischio Locativo (Art. 22);
 - Danni Indiretti forma a diaria (Art. 24);
 - Maggiori Costi (Art. 25);
 - Terremoto (Art. 26);
 - Inondazione, Alluvione ed Allagamento (Art. 27);
- **SETTORE ELETTRONICA:**
 - Conduttori esterni alle cose assicurate e Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (Art. 33);
 - Apparecchiature Elettroniche ad impiego mobile (Art. 34);

- Supporto Dati e Software in licenza d'uso (Art. 35);
- Maggiori Costi (Art. 36);
- **SETTORE FURTO:**
 - Infedeltà dei Dipendenti (Art. 42);
 - Reintegro Automatico (Art. 43);
 - Maggiori Costi (Art. 44);
 - Valori in Cassaforte (Art. 45);
 - Danni Indiretti forma a diaria (Art. 46);
 - Portavalori e Spese Sanitarie in aumento (Art. 47);
- **PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE:**
 - Formula Completa (Art. 57);
- **SETTORE CYBER RISK:**
 - Danni da Interruzione dell'attività (Art. 80);
 - System Failure (Art. 81);
 - Danno Reputazionale (Art. 82);
 - Responsabilità derivante da Attività Multimediale (Art. 83);
 - Cyber-Crime e Telephone Hacking (Art. 84);
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE:**
 - Responsabilità Civile dei Prestatori di lavoro (RCO) (Art. 98);
 - Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricato (Art. 99);
- **SETTORE TUTELA LEGALE:**
 - Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 129).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 14):**
 - danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
 - danni alla macchina o all' impianto causati da usura, corrosione o difetti di materiali;
- **SETTORE ELETTRONICA (Art. 32):**
 - danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - danni causati da programmi informatici dannosi o errati;
- **SETTORE FURTO (Art. 41):**
 - danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
 - danni verificatisi dopo 45 giorni di disabitazione o incustodia dei locali;
- **SETTORE ROTTURA LASTRE (Art. 52):**
 - danni a lastre e lucernari di valore artistico;
 - danni verificatisi durante traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la presenza di operai;
 - danni causati da vizio di costruzione o difetti di fabbricazione;
- **SETTORE PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE (Art. 58):**
 - danni causati da tumulti, scioperi, sommosse;
 - danni causati con dolo o colpa grave dell'assicurato, del contraente;
 - inosservanza di normative igienico-sanitarie, salute e sicurezza sul lavoro;
- **SETTORE CYBER RISK (Art. 78):**
 - spese per miglioramenti al sistema informatico;
 - danni derivanti da guerra o guerra informatica;
 - danni derivanti da violazione di leggi, errore umano e responsabilità contrattuali;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 97):**
 - danni derivanti da furto;
 - danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato;
 - danni a fabbricati o cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- **SETTORE INFORTUNI DEI DIPENDENTI (Art. 106):**
 - uso di natanti o imbarcazioni come conducente;
 - operazioni chirurgiche o cure non necessarie per un infortunio;
 - delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- **SETTORE TUTELA LEGALE (Art. 127):**
 - diritto di famiglia, successioni o donazioni;
 - materia fiscale o amministrativa;
 - proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni e aeromobili;
- **SETTORE ASSISTENZA (Art. 140 a):**
 - i sinistri provocati con dolo dall'assicurato o dalle persone di cui deve rispondere;
 - i sinistri verificatisi in conseguenza di partecipazione ad attività illecite o dolose.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto multigaranzia rivolto:

- ai titolari di uffici o studi professionali per tutelare i beni e il patrimonio degli stessi, esclusa ogni responsabilità professionale, e ai proprietari di immobili adibiti ad uso ufficio;
- agli uffici e studi professionali ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con riferimento al Settore Cyber Risk: il TM di riferimento sono gli uffici con fatturato fino ad € 10.000.000,00.

Con riferimento al Settore Infortuni dei dipendenti: il TM di riferimento sono le persone fisiche che operano per conto del contraente in virtù di un rapporto di lavoro purché siano assoggettate alla copertura obbligatoria presso l'INAIL da parte del datore di lavoro o del committente.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 25,8%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

DINAMICAPLUS UFFICIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

INDICE

PREMESSA	6
GLOSSARIO	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	17
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E BUONA FEDE	17
ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI (VEDERE ANCHE ART. 72)	17
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE	17
ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	18
ART. 5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	18
ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	18
ART. 7 RINNOVO TACITO DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	18
ART. 8 ONERI FISCALI	18
ART. 9 FORO COMPETENTE	18
ART. 10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI	18
ART. 11 REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE	19
ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	19
 SETTORE A - INCENDIO	 20
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	20
ART. 13 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	20
ART. 14 ESCLUSIONI	21
ART. 15 TERMINI DI CARENZA	22
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	22
ART. 16 GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	22
ART. 17 GARANZIA FACOLTATIVA "B" - FENOMENO ELETTRICO	23
ART. 18 GARANZIA FACOLTATIVA "C" - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO, MAGGIOR CONSUMO DI ACQUA	23
ART. 19 GARANZIA FACOLTATIVA "D" - EVENTI ATMOSFERICI	24
ART. 20 GARANZIA FACOLTATIVA "E" - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE	25
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA	25
ART. 21 GARANZIA FACOLTATIVA- RICORSO TERZI	25
ART. 22 GARANZIA FACOLTATIVA- RISCHIO LOCATIVO	26
ART. 23 GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO (IN AUMENTO)	26
ART. 24 GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (FORMA A DIARIA)	26
ART. 25 GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI	27
ART. 26 GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO	27
ART. 27 GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO	28
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	29
ART. 28 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	29
CONDIZIONI OPZIONALI	30
ART. 29 SETTORE A - INCENDIO FABBRICATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	30
ART. 30 SETTORE A - INCENDIO CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	30
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO</u>	30
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO</u>	31
 SETTORE B - ELETTRONICA	 33
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	33
ART. 31 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	33
ART. 32 ESCLUSIONI	33

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	34
GARANZIE FACOLTATIVE	34
ART. 33 GARANZIA FACOLTATIVA "F" - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI	34
ART. 34 GARANZIA FACOLTATIVA "G" - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE	34
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA	35
ART. 35 GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE	35
ART. 36 GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI	35
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	36
ART. 37 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	36
CONDIZIONI OPZIONALI	37
ART. 38 CONTENUTO SETTORE B - ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	37
ART. 39 ESTENSIONE TERRITORIALE	37
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - ELETTRONICA</u>	37
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B - ELETTRONICA</u>	38
 SETTORE C - FURTO	 39
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	39
ART. 40 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	39
ART. 41 ESCLUSIONI	40
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	41
GARANZIE FACOLTATIVE	41
ART. 42 GARANZIA FACOLTATIVA "H" - INFEDeltà DEI DIPENDENTI	41
ART. 43 GARANZIA FACOLTATIVA "I" - REINTEGRO AUTOMATICO	41
ART. 44 GARANZIA FACOLTATIVA "J" - MAGGIORI COSTI	41
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA	42
ART. 45 GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE	42
ART. 46 GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (FORMA A DIARIA)	42
ART. 47 GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI E SPESE SANITARIE (IN AUMENTO)	42
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	43
ART. 48 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	43
ART. 49 CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	44
ART. 50 ESTENSIONE TERRITORIALE	45
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - FURTO</u>	45
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SETTORE C - FURTO</u>	45
 SETTORE D - ROTTURA LASTRE	 47
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	47
ART. 51 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	47
ART. 52 ESCLUSIONI	47
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	47
ART. 53 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	47
ART. 54 ESTENSIONE TERRITORIALE	48
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D - ROTTURA LASTRE</u>	48
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>	
<u>SETTORE D - ROTTURA LASTRE</u>	48
 SETTORE E- PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE	 49
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	49
ART. 55 FORMULA DI COPERTURA - BASE	49

ART. 56	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	49
ART. 57	FORMULA DI COPERTURA - COMPLETA	49
ART. 58	ESCLUSIONI	50
ART. 59	LIMITI DI INDENNIZZO	50
ART. 60	CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ TERRITORIALE	51
ART. 61	CONDIZIONI DI INOPERATIVITÀ- RECESSO DALLA GARANZIA - RIMBORSO DEL PREMIO	51
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:</u>		
<u>SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE</u>		51
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>		
<u>SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE</u>		51
 NORME COMUNI AI SETTORI A- INCENDIO, B- ELETTRONICA, C- FURTO, D- ROTTURA LASTRE, E- EMERGENZA SANITARIA ED AMBIENTALE		52
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		52
ART. 62	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	52
ART. 63	ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	52
ART. 64	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	52
ART. 65	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	53
ART. 66	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	53
ART. 67	MANDATO DEI PERITI	53
ART. 68	VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	53
ART. 69	RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO	55
ART. 70	RECUPERO DELLE COSE RUBATE	55
ART. 71	ASSICURAZIONE PARZIALE	56
ART. 72	ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (VEDERE ANCHE ART. 2)	56
ART. 73	LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI	56
ART. 74	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	56
ART. 75	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	56
 SETTORE F - CYBER RISK		57
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI		57
ART. 76	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	57
ART. 77	QUALIFICA DI "TERZI"	58
ART. 78	ESCLUSIONI	58
ART. 79	ESTENSIONE TERRITORIALE	60
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA		60
ART. 80	GARANZIA FACOLTATIVA "K" - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	60
ART. 81	GARANZIA FACOLTATIVA "K.1" - SYSTEM FAILURE	60
ART. 82	GARANZIA FACOLTATIVA "L" - DANNO REPUTAZIONALE	61
ART. 83	GARANZIA FACOLTATIVA "M" - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	61
ART. 84	GARANZIA FACOLTATIVA "N" - CYBER-CRIME E TELEPHONE HACKING	61
ART. 85	CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	61
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		62
ART. 86	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	62
ART. 87	ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	62
ART. 88	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	62
ART. 89	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	63
ART. 90	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	63
ART. 91	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	63
ART. 92	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO / RISARCIMENTO	64
ART. 93	SERIE DI EVENTI ASSICURATI	64
ART. 94	RIPARAZIONE DIRETTA	64
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - CYBER RISK</u>		65
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - CYBER RISK</u>		65

SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE	66
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	66
ART. 95 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	66
ART. 96 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI	69
ART. 97 ESCLUSIONI	69
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	71
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA	71
ART. 98 GARANZIA FACOLTATIVA - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	71
ART. 99 GARANZIA FACOLTATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	72
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	73
ART. 100 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	73
ART. 101 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	73
ART. 102 PAGAMENTO E LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	73
ART. 103 VALIDITÀ TERRITORIALE	74
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	74
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>	
<u>SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	74
NORME COMUNI AI SETTORI E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE E G - RESPONSABILITÀ CIVILE	75
ART. 104 TOLLERANZA NUMERO ADDETTI	75
SETTORE H - INFORTUNI DEI DIPENDENTI	76
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	76
ART. 105 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	76
ART. 106 ESCLUSIONI	76
ART. 107 PERSONE NON ASSICURABILI	76
ART. 108 VALIDITÀ TERRITORIALE	77
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	77
ART. 109 OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI	77
ART. 110 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	77
ART. 111 CONTROVERSIE	77
ART. 112 MORTE	78
ART. 113 INVALIDITÀ PERMANENTE	78
ART. 114 CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA	79
ART. 115 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA DA INFORTUNIO	79
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	79
ART. 116 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	79
ART. 117 RISCHIO IN ITINERE	79
ART. 118 SPESE DI SOCCORSO	79
ART. 119 SOMME ASSICURATE	80
ART. 120 RISCHIO VOLO	80
ART. 121 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE	80
ART. 122 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	80
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H - INFORTUNI DEI DIPENDENTI</u>	80
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:</u>	
<u>SETTORE H - INFORTUNI DEI DIPENDENTI</u>	80
SETTORE I - TUTELA LEGALE	81
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	81
ART. 123 PREMESSA	81
ART. 124 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	81

ART. 125	DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	81
ART. 126	AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI	82
ART. 127	ESCLUSIONI	85
ART. 128	OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE	85
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA		85
ART. 129	GARANZIA FACOLTATIVA "1" - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	85
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		86
ART. 130	INSORGENZA DEL SINISTRO	86
ART. 131	DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA	86
ART. 132	GESTIONE DEL SINISTRO	87
ART. 133	LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE	87
ART. 134	PAGAMENTO DELLE SPESE	87
ART. 135	RECUPERO DI SOMME	88
ART. 136	ESTENSIONE TERRITORIALE	88
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I - TUTELA LEGALE		88
SETTORE J - ASSISTENZA		89
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI		89
ART. 137	OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	89
ART. 138	PORTATA DELLE PRESTAZIONI	90
ART. 139	DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	91
ART. 140	NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	91
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE J - ASSISTENZA		92
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE J - ASSISTENZA		92

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 250272 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250271).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ADDETTI

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, lavoratori occasionali e stagionali nel rispetto delle norme di legge e limitatamente alle attività dalle stesse previste.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURATO (definizione valida esclusivamente per il Settore Infortuni)

I dipendenti

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

ATTACCO INFORMATICO (valido per il Settore Cyber risk)

Un Atto doloso, Malware, Errore umano, attacco D.o.S., Furto, contro il Sistema informatico dell'Assicurato.

ATTIVITÀ ASSICURATA

L'attività d'ufficio o studio professionale, escluse le attività commerciali con vendita di merci e le attività industriali.

ATTIVITÀ MULTIMEDIALE (valido per il Settore Cyber risk)

Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail purché riferibile all'Attività assicurata.

ATTO DOLOSO (valido per il Settore Cyber risk)

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un Danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai Dati, al Sistema informatico o alle Reti dell'Assicurato.

CASSAFORTE (requisiti minimi)

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 150 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.

CASSAFORTE A MURO (requisiti minimi)

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti in acciaio di spessore maggiore od uguale a mm 2;
- battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente le caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente maggiore od uguale a mm 10;

- c. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- d. dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata al muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo

CIRCOSTANZA (valido per il Settore Cyber risk)

- Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
- Qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o ad un Evento assicurato.

CONDUTTORI ESTERNI

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTENUTO

L'insieme dei beni strumentali inerenti l'ufficio/studio professionale assicurato contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti posti nel fabbricato indicato in Polizza (mod. 250272). L'assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti dipendenze dell'attività assicurata.

L'insieme dei beni comprende:

Apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, tablet, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l'azienda, esclusi i telefoni portatili, i palmari e gli smartphone. Il tutto posto nei locali dell'azienda in cui si svolge l'attività e non oggetto di produzione e vendita.
- strumenti professionali, impianti per la diagnosi e la terapia, apparecchi elettromedicali, impianti per l'analisi dei materiali, di ricerca scientifica, di misurazione e di controllo, bilance.

N.B. **Limitatamente alle garanzie del Settore A - Incendio**, qualora siano anche prestate le garanzie del Settore B - Elettronica a VALORE INTERO, nella partita "Contenuto" non dovranno essere considerate le apparecchiature elettroniche. Qualora le garanzie del Settore B - Elettronica siano prestate a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, nella partita "Contenuto" del Settore A - Incendio dovranno essere comprese le apparecchiature elettroniche per l'eccedenza, ed in aggiunta, al valore assicurato al Settore B - Elettronica.

Attrezzatura ed arredamento:

- mobili, arredamento;
- oggetti di cancelleria, stampati, indumenti;
- casseforti, armadi di sicurezza o corazzati **esclusi i relativi contenuti**;
- impianti di prevenzione e di allarme;
- contatori della luce, del gas, apparecchi telefonici ed in genere la parte di impianti posti al servizio del fabbricato anche se di proprietà dell'Azienda fornitrice del servizio stesso, opere di abbellimento e di ornamento quali insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni, affreschi e simili non aventi valore artistico, impianti idrici, termici, elettrici, audiovisivi, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se fossero da considerarsi immobili per natura o destinazione allorché l'Assicurato non sia proprietario del fabbricato e dette opere siano state eseguite dall'Assicurato stesso a sue spese.

Sono comunque escluse attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione, nonché i veicoli di locomozione a motore.

Collezioni:

Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi, di un certo valore. Sono comunque esclusi i preziosi in genere.

Cose particolari:

- a) archivi, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici, ecc. documenti, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri;
- d) tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Merci campionarie:

piccola quantità di merci, pertinenti l'ufficio o studio professionale la cui ubicazione è indicata in Polizza (mod. 250272), utilizzate per farne conoscere qualità e proprietà o adibite a prova ma non destinate alla vendita.

Oggetti pregiati:

quadri d'autore, oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti pregiati, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi).

Preziosi:

gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso; per "metalli preziosi" si intendono esclusivamente oro e platino.

Supporti dati:

Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso di memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle Apparecchiature elettroniche. Per "dato" s'intende l'insieme delle informazioni logicamente strutturate e memorizzate dall'Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su memorie operative e delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Valori:

denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori, titoli di credito, valori bollati e postali.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'Assicurazione e che paga il premio.

COPERTURA

Tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE

I beni materiali e gli animali.

DANNO (valido per il Settore Cyber Risk)

Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema Informatico dell'Assicurato.

DATI (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi informazione digitale, presente nel sistema informatico dell'assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

DATI AZIENDALI (valido per il Settore Cyber Risk)

Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

DATI PERSONALI (valido per il Settore Cyber Risk)

Si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

DIARIA (valido per il Settore Cyber Risk)

L'importo definito nell'art. 80, che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di riduzione o interruzione dell'attività assicurata.

DIPENDENTE (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; è incluso il personale esterno utilizzato dall'Assicurato al fine di fornire Servizi all'Assicurato e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i Dirigenti e Amministratori.

DIPENDENTE (valido per il Settore Infortuni)

Qualsiasi persona fisica che opera per conto del Contraente in virtù di un rapporto di lavoro purché sia assoggettata alla copertura obbligatoria presso l'INAIL da parte del datore di lavoro o del committente.

DIPENDENZE

Si considerano "dipendenze" i locali costituenti depositi o archivi accessori all'attività assicurata posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'ufficio/studio professionale assicurato indicato in Polizza (mod. 250272), nei quali non si svolge l'attività assicurata.

DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.

D.o.S (valido per il Settore Cyber Risk)

(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il Sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione Dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del Sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

ERRORE UMANO (valido per il Settore Cyber Risk)

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno. Non è considerato Errore Umano la cancellazione di Dati o archivi.

ESPERTO (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla Società e/o dal Service Provider.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale.

ESTORSIONE CYBER (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

EVENTO ASSICURATO (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber, Cyber Crime come specificato nell'art. 84 Garanzia Facoltativa N – Cyber Crime e telephone hacking.

FABBRICATO

l'intera costruzione edile (vedi, di seguito, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e DESTINAZIONE D'USO), ovvero la porzione della medesima (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio), in cui si svolge l'attività assicurata la cui ubicazione è indicata in Polizza (mod. 250272), ivi inclusi:

- opere murarie e di finitura comprese tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue **non aventi valore artistico**, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre ed opere di fondazione o interrate;
- impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive, antenne per radioamatori, pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti di pertinenza del fabbricato
- pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, parchi, alberi d'alto fusto e simili (con l'esclusione di strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di "contenuto"

Si considerano altresì compresi nella definizione di "Fabbricato" i rivestimenti a cappotto, ovvero i sistemi per isolamento termico e/o acustico, installati sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali dell'edificio, realizzati in materiali sintetici, naturali e minerali a condizione che:

- siano provvisti della Certificazione ETA come disciplinato dalle Linee guida tecniche europee ETAG004, o successiva EAD 040083-00-0404, e ETAG014, o successiva EAD 330196-01-0604;
- siano conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni" NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018" e successivi aggiornamenti.

a) Caratteristiche costruttive

Le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili alla classe indicata in Polizza (mod. 250272) in quanto risultino:

CLASSE 1: costruiti con strutture portanti verticali, copertura e pareti esterne in materiali incombustibili e con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali incombustibili, nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura in legno;

CLASSE 2: costruiti con strutture portanti verticali, copertura e pareti esterne per almeno 2/3 in materiali incombustibili e con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali combustibili;

CLASSE 3 - BIOEDILIZIA: contraddistinti da un'elevata attenzione al risparmio energetico, purché realizzati dopo il 1995, assemblando prodotti specifici precostruiti. In particolare, è una costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno cm 8 a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.

b) Destinazione d'uso

1. Il fabbricato, in cui è ubicato l'ufficio/studio professionale, è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o studi professionali per almeno due terzi della superficie e nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights.

o

2. Il fabbricato, in cui è ubicato l'ufficio/studio professionale, è adibito nel suo complesso a centro commerciale e non coesistono al suo interno stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights.

FASE GIUDIZIALE (valido per il Settore Tutela Legale)

La fase della vertenza che si svolge davanti all'Autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE (valido per il Settore Tutela Legale)

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO (valido per il Settore Tutela Legale)

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

FRANCHIGIA

- a. L'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo;
- b. Il numero dei giorni deducibili dal computo dell'indennizzo.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

FURTO (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati, Dati aziendali, Dati personali dal Sistema informatico dell'Assicurato.

GUERRA (valido per il Settore Cyber Risk)

I danni dovuti ad atti di guerra (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), ostilità o operazioni belliche, guerra civile, invasione, insurrezione, ribellione, rivoluzione o colpo di stato militare; comprese le azioni intraprese dall'autorità governativa per ostacolare o difendersi da uno di questi atti.

HARDWARE (valido per il Settore Cyber Risk)

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO (definizione valida esclusivamente per il Settore Infortuni)

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INFRASTRUTTURA (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e Servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

INTERNET SERVICE (valido per il Settore Cyber Risk)

Insieme dei Servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'Hardware necessario all'accesso e uso di internet;
- i fornitori di Servizi DNS;
- Altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

INTERVENTO CHIRURGICO (valido per il Settore Infortuni)

Atto medico perseguibile attraverso la cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica.

INTRANET (valido per il Settore Cyber Risk)

Una rete di dati aziendale privata.

INVALIDITÀ PERMANENTE (valido per il Settore Infortuni)

La perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

ISTITUTO DI CURA (valido per il Settore Infortuni)

Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, Day Hospital (pubblico o privato) regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani.

LASTRE

Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all'interno o all'esterno dei locali assicurati, purché nell'ambito del fabbricato indicato in Polizza (mod. 250272), nonché specchi fissati ai muri all'interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'ufficio o lo studio professionale assicurato e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicato l'ufficio o lo studio professionale assicurato ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicato l'ufficio o lo studio professionale assicurato.

MALWARE (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, Trojan, rootkit, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.

ORGANO DI CONTROLLO (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

OUTSOURCING PROVIDER (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualunque Terzo che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di Comunicazione e fornitura di energia elettrica.

PARTI (valido per il Settore Cyber Risk)

La Società e il Contraente.

PERITO (valido per il Settore Tutela Legale)

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRESCRIZIONE (valido per il Settore Tutela Legale)

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

REATO (valido per il Settore Tutela Legale)

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (valido per il Settore Tutela Legale)

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (valido per il Settore Tutela Legale)

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

RETE (valido per il Settore Cyber Risk)

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

RICOVERO (valido per il Settore Infortuni)

La degenza anche diurna (Day Hospital) in Istituto di Cura, pubblico o privato regolarmente autorizzato alla erogazione dell'assistenza ospedaliera.

RISCATTO (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione con una Estorsione cyber.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SANZIONE AMMINISTRATIVA (valido per il Settore Tutela Legale)

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERVICE PROVIDER (valido per il Settore Cyber Risk)

Il soggetto che fornisce all'Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.

SERVIZI (valido per il Settore Cyber Risk)

Eventuali Servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del Sistema Informatico.

SISTEMA INFORMATICO (valido per il Settore Cyber Risk)

L'Hardware, l'Infrastruttura, il software, i Supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

SINISTRO (valido per il Settore Assistenza)

Il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPESE DI GIUSTIZIA (valido per il Settore Tutela Legale)

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA (valido per il Settore Tutela Legale)

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa

SPESE DI URBANIZZAZIONE

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

SUPPORTO DATI (valido per il Settore Cyber Risk)

Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad es. dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

SYSTEM FAILURE (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del Sistema Informatico dell'Assicurato.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERZO (valido per il Settore Cyber Risk)

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti. Unicamente per le sezioni di Responsabilità civile i dipendenti sono considerati Terzi.

TETTO

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinato a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TRUFFA

Artificio o raggiro diretto ad indurre taluno in errore, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 Codice Penale).

UFFICIO/STUDIO PROFESSIONALE

L'insieme dei locali posti nell'ubicazione del rischio indicata in Polizza nei quali viene esercitata l'attività assicurata.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

VERTENZA (valido per il Settore Tutela Legale)

Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6, oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 72)

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Salvo quanto previsto dall'art. 130 punto b, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l' SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C. Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorso 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto. Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società od il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 - RINNOVO TACITO DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 250272).

Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per quelle dei Settori A - Incendio, limitatamente alle garanzie facoltative Terremoto e Inondazione, Alluvione ed Allagamento, B - Elettronica, E - Pacchetto emergenza sanitaria ed ambientale, F - Cyber Risk, I - Tutela legale, J - Assistenza) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti.

L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 250272), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore.

Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle

garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato.

L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 11 - REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 10, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 250272), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. **incendio**;
- b. **fulmine**;
- c. **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- d. **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti e cose da essi trasportate;
- e. **caduta ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f. **caduta corpi celesti**;
- g. **fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore** al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h. **implosione**;
- i. **onda sonora** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- j. **urto di veicoli** e natanti, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:

- k. **i danni da perdite indirette** corrispondendo un'indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all'importo liquidato a termini di polizza per "Fabbricato" e/o "Contenuto", a parziale deroga dell'art. 14 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 74. Questa garanzia:
 - è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
 - non opera con riferimento alla Garanzia facoltativa - Terremoto e alla Garanzia facoltativa - Inondazione, alluvione e allagamento.
- l. **i danni consequenziali** ovvero quelli causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.
- m. **le spese di rimozione e ricollocamento** del contenuto dell'attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro;
- n. i danni derivanti dal **mancato godimento dei locali** contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 10.000,00 per sinistro;
- o. i danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 10.000,00 per sinistro;
- p. il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il **rifacimento di archivi, documenti, registri**, rientranti nella definizione di "cose particolari", ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il rimborso del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro;
- q. le spese ragionevolmente sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare** presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite del

- 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 40.000,00 per sinistro;
- r. **le spese per la procedura di ammortamento** sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 5.000,00 per sinistro;
- s. le **spese di urbanizzazione e gli onorari di riprogettazione** necessari per la ricostruzione del fabbricato. La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t. i guasti **causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio**; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

ART. 14 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
- Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
- a. La generazione di energia nucleare;
- o
- b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di smarrimento, di furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative di cui all'art. 24 o all'art. 25, qualora operanti.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 15 - TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento al SETTORE A - INCENDIO, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 19 - Garanzia facoltativa "D" - Eventi Atmosferici;
- Art. 20 - Garanzia facoltativa "E" - Grandine e Sovraccarico Neve;
- Art. 26 - Garanzia facoltativa - Terremoto;
- Art. 27 - Garanzia facoltativa - Inondazione, Alluvione ed Allagamento

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**ART. 16 - GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI
ED EVENTI SOCIOPOLITICI**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

La Società, a parziale deroga degli artt. 13 lett. c) e 14 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati, anche da ordigni esplosivi, alle cose assicurate:

1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Questa garanzia è prestata con il limite dell'80% delle somme assicurate sopra Fabbricato e/o Contenuto per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 250272).

ART. 17 - GARANZIA FACOLTATIVA "B" - FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

A parziale deroga dell'art. 14 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi elettrici od elettronici, circuiti compresi, audio ed audiovisivi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) a lampade elettriche ed a resistenze elettriche scoperte;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La garanzia è prestata con il limite di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza (mod. 250272).

ART. 18 - GARANZIA FACOLTATIVA "C" - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO, MAGGIOR CONSUMO DI ACQUA

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

1. **fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale** di impianti idrici, compresi quelli interrati, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime, nonché di apparecchiature idrosanitarie (condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. **occlusione di tubazioni** relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. **traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica** pertinente il fabbricato nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime **per effetto di gelo**;
5. La Società indennizza altresì le spese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti da 1. a 4. che precedono, ovvero di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia di RCT se prestata, sostenute **per la ricerca del guasto e per la sua riparazione**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. La presente estensione di garanzia deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita "fabbricato".
6. L'assicurazione comprende, altresì, con riferimento all'attività assicurata la cui ubicazione è indicata in polizza (mod. 250272), il costo del **maggior consumo di acqua** derivante da perdita occulta purché conseguente ad un sinistro indennizzabile ai sensi del punto 1. che precede. Ai fini della presente garanzia, la Società rimborserà la sola differenza eccedente il 50% della media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo. Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

Con riferimento all'ipotesi descritta dal punto 5., la Società indennizza le spese di ricerca e/o riparazione del guasto, anche in assenza di un danno diretto indennizzabile a termini di polizza dovuto a rottura di un tubo interrato.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni :

- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- da rottura di impianti di irrigazione;
- relativamente al solo punto 4. sopra indicato:
 - da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
 - allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- relativamente al solo punto 6. sopra indicato:
 - da rottura di pluviali, grondaie, di apparecchiature idrosanitarie (condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza (mod. 250272) e con i seguenti limiti di indennizzo:

- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con riferimento al punto 1. e limitatamente ai tubi interrati. Il limite suindicato vale complessivamente sia per i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate sia per le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione.
- euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto, di cui al punto 5. che precede, esclusi i tubi interrati.
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo limitatamente al punto 6. relativamente al costo del "maggior consumo di acqua".

Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell'art. 95 o dell'art. 99 del settore E - Responsabilità Civile).

ART. 19 - GARANZIA FACOLTATIVA "D" - EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo pari all'80% delle somme assicurate sul Fabbricato e/o Contenuto per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 250272).

ART. 20 - GARANZIA FACOLTATIVA "E" - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

1. La Società, a parziale deroga dell'art. 19 - Eventi atmosferici, punto b), indennizza i danni materiali e diretti causati da **grandine a vetrate e lucernari in genere**, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
2. La Società, a parziale deroga dell'art. 19 - Eventi atmosferici, punto a), indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da **sovraccarico di neve**, nonché **danni di bagnamento** alle cose medesime.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- e) all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- f) da valanghe e slavine;
- g) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 21 - GARANZIA FACOLTATIVA- RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 13 da lettera a) a lettera j).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. Tale estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale stabilito e sino a concorrenza del 25% del massimale stesso.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

ART. 22 - GARANZIA FACOLTATIVA- RISCHIO LOCATIVO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata.

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza secondo quanto previsto dall'art. 68, troverà applicazione il disposto dell'art. 71 - Assicurazione parziale.

Fermo quanto previsto all'art. 74, qualora la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, non troverà applicazione la regola proporzionale sovra menzionata.

ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO (IN AUMENTO)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata.

La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Fermo restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in Polizza (mod. 250272).

ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (FORMA A DIARIA)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 13, da lettera a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 250272), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

Fermo restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall'art. 13 lettera k). Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 13, da lettera a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitato ai maggiori costi sostenuti a partire dal 3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro. L'indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall'art. 13 lettera k). Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

La Società, a parziale deroga dell'art. 14 lett. c) - Esclusioni, alle condizioni di seguito riportate indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 14 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- d) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- f) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza (mod 250272).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale della somma assicurata sul Fabbricato e/o Contenuto, riportato in Polizza (mod. 250272);
- previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 10.000,00.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272).

A parziale deroga dell'art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al fabbricato e/o contenuto causati da:

1. **fuoriuscita d'acqua** e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.
2. **allagamento** verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinate da precipitazioni atmosferiche.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;

Questa garanzia è prestata:

- con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, espresso in percentuale della somma assicurata sul Fabbricato e/o Contenuto, riportato in Polizza (mod. 250272);
- previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da allagamento previsti al punto 2., la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 2.500,00.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza

con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 28 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 25.000,00. L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 64. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

C) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

D) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 66 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 10.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 74.

E) Merci Campionarie

La garanzia è operante anche per le merci campionarie poste nell'ufficio/studio professionale in cui si svolge l'attività assicurata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

F) Preziosi

La garanzia è operante anche per i "preziosi" posti nel fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

G) Oggetti Pregiati

La garanzia è operante anche per gli "oggetti pregiati" posti nel fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata. Questa garanzia è operante con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto.

H) Valori

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai "valori" ovunque posti con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00.

I) Cose Particolari

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle "cose particolari" posti nel fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 10.000,00.

J) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopodiché l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

K) Rimozione temporanea di attrezzatura e arredamento

In caso di sinistro indennizzabile in base al presente SETTORE, l'assicurazione vale per attrezzatura ed arredamento, qualora assicurata la partita Contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

L) Universalità

La polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'attività assicurata, fatta eccezione per l'area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza dell'attività assicurata, purché attinente alla stessa, deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla definizione di "Contenuto".

CONDIZIONI OPZIONALI**ART. 29 - SETTORE A - INCENDIO FABBRICATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)**

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 250272) la relativa specifica in corrispondenza della Partita.

FABBRICATO

L'assicurazione per la partita FABBRICATO del SETTORE A - Incendio è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 30 - SETTORE A - INCENDIO CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 250272) la relativa specifica in corrispondenza della Partita.

CONTENUTO

L'assicurazione per la partita CONTENUTO del SETTORE A - Incendio è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE A - INCENDIO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Perdite indirette (art. 13 lett. k)			10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. m)			10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro
Mancato godimento dei locali (art. 13 lett. n)			euro 10.000,00 per sinistro
Perdita pigioni (art. 13 lett. o)			euro 10.000,00 per sinistro
Rifacimento archivi, documenti registri (art. 13 lett. p)			10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00
Spese di demolizione e sgombero (art. 13 lett. q)			20% della somma assicurata con il limite massimo di euro 40.000,00
Spese per la procedura di ammortamento (art. 13 lett. r)			euro 5.000,00 per sinistro
Spese di urbanizzazione e onorari di riprogettazione (art. 13 lett. s)			5% sopra il Contenuto con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
GARANZIE FACOLTATIVE			
A - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 16)		indicata in polizza	80% (ottanta per cento) delle somme assicurate sopra Fabbricato e/o Contenuto per sinistro e per anno assicurativo
B - Fenomeno elettrico (art. 17)		indicata in polizza	euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C - Acqua condotta, occlusione tubazioni, rigurgito rete fognaria, gelo, spese di ricerca e/o riparazione del guasto, maggior consumo di acqua (art. 18)		indicata in polizza	Spese di ricerca e/o riparazione del guasto acqua condotta: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
			Danni causati da rottura di tubi interrati: euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (complessivo sia per il danno diretto che per le spese di ricerca e/o riparazione del guasto)
			Maggior consumo di acqua: euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D - Eventi atmosferici (art. 19)		indicata in polizza	80% delle somme assicurate sopra Fabbricato e/o Contenuto per sinistro e per anno assicurativo
E - Sovraccarico neve (art. 20)		euro 500,00	danni diretti causati da grandine a vetrate e lucernari: euro 15.000,00
			danni causati da crollo parziale provocato da sovraccarico neve: euro 25.000,00
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA			
Ricorso terzi (art. 21)			Limitatamente ai danni da interruzione/ sospensione: entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 25% del massimale stesso
Fenomeno elettrico in aumento (art. 23)		indicata in polizza	
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 24)		5 giorni	90 giorni
Maggiori costi (art. 25)		2 giorni	90 giorni
Terremoto (art. 26)		euro 10.000,00	indicata in polizza

Inondazione, alluvione ed allagamento (art. 27)	fuoriuscita di acqua		euro 10.000,00	indicata in polizza
	allagamento		euro 2.500,00	euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI				
Onorari e spese del Perito (art. 28 lett. D)				5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 10.000,00
Merci Campionarie (art. 28 lett. E)				15% sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Preziosi (art. 28 lett. F)				5% sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Oggetti pregiati (art. 28 lett. G)				euro 15.000,00 per singolo oggetto
Valori (art. 28 lett. H)				5% sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Cose particolari (art. 28 lett. I)				5% sopra il Contenuto con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE B - ELETTRONICA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 31 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ART. 32 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare.
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
 - f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
 - g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
 - j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza (mod. 250272) e relative dipendenze dell'attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'attività assicurata per le apparecchiature elettroniche fisse;
 - k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 - l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
 - n) indiretti;
 - o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore:
 - I danni di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche

durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;

- I danni derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

Restano comunque garantiti i costi previsti dall'art. 35 - Garanzia facoltativa - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE, qualora resa operante.

La Società, inoltre, non indennizza:

- p) i conduttori esterni alle cose assicurate;
- q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- r) i software in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato;
- s) i danni agli impianti e le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza (mod. 250272).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA "F" - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

- a) A parziale deroga dell'art. 32 lettera p) la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell'art. 74. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie, non attraversate da corrente, dei conduttori assicurati.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.

- b) A parziale deroga dell'art. 32 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A) che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 150,00.

ART. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA "G" - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

A deroga dell'art. 32 lettera s) e dell'art. 37 lett. e) la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA**ART. 35 - GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata

A parziale deroga dell'art. 32 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- il **riacquisto dei supporti di dati**, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente SETTORE, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 32. Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
- la **uplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi** distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all'art. 31. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

A parziale deroga dell'art. 64, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 3.000,00 per singolo supporto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 300,00.

ART. 36 - GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga dell'art. 32 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente SETTORE, ferme restando le altre esclusioni di cui all'art. 32, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;

- g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'art. 64, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 37 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 66 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 74.

C) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.

D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'art. 68, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

E) Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;

- uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è operante a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un "fabbricato" conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s'intendono esclusi;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che quelle del "fabbricato" non siano conformi a quanto previsto nel Glossario alla voce Fabbricato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

F) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - **previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo**, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

CONDIZIONI OPZIONALI

ART. 38 - CONTENUTO SETTORE B - ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 250272) la relativa specifica in corrispondenza della Partita.

CONTENUTO

L'assicurazione per la partita Contenuto del SETTORE B - Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 39 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B - ELETTRONICA

GARANZIA	DOVE
Elettronica	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:
SETTORE B - ELETTRONICA

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base (art. 31)			euro 200,00	
GARANZIE FACOLTATIVE				
F - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (art. 33)	Conduttori esterni (lett. a)	20% con il minimo di euro 150,00		euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (lett. b)	20% con il minimo di euro 150,00		euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
G - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 34)				euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA				
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 35)		15% con il minimo di euro 300,00		euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Maggiori costi (art. 36)			3 giorni	30 giorni
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI				
Onorari e spese del Perito (art. 37 lett. B)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
Danni da furto (art. 37 lett. E)	Mezzi di protezione non conformi	20%		

SETTORE C - FURTO**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 40 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

a) **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

1. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
- uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **furto commesso**

- attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre: le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrine (purché efficacemente chiuse), rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti all'ufficio;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;

c) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali dell'attività assicurata quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

d) **danni materiali e diretti**

- alle cose assicurate ai sensi del presente Settore di garanzia;
- al Fabbricato;

commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. Limitatamente ai danni materiali e diretti al Fabbricato, la presente garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ed opera esclusivamente qualora non sia operante la garanzia facoltativa "A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici di cui all'art. 16 del Settore A - Incendio.

La garanzia è inoltre estesa:

e) ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.

La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

f) i **valori trasportati** per i quali l'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina od estorsione commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, con avvertenza che la garanzia vale esclusivamente per i valori attinenti all'attività assicurata esercitata per conto proprio o di terzi dalla persona derubata.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00.

g) i **valori riposti nei locali dell'attività assicurata, sia dentro che fuori cassaforte.**

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00;

h) **rapina commessa sui dipendenti e/o clienti dell'Assicurato** di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali dell'attività assicurata.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il denaro;

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione:

- i) i danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti**, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
- j) le **spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
- k) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro.

ART. 41 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative di cui all'art. 44 o all'art. 46, qualora operanti;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) derivanti da danneggiamento o mancato godimento di veicoli iscritti al P.R.A.;
- i) da furto di valori trasportati quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o portati a mano dalla stessa.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 42 - GARANZIA FACOLTATIVA "H" - INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

La Società, a parziale deroga dell'art. 41 - lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 41, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) se il Contraente o l'Assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il dipendente infedele all'Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
- b) se il Contraente o l'Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

ART. 43 - GARANZIA FACOLTATIVA "I" - REINTEGRO AUTOMATICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

In deroga a quanto disposto all'art. 69, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 - Recesso in caso di sinistro.

ART. 44 - GARANZIA FACOLTATIVA "J" - MAGGIORI COSTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 250272).

A parziale deroga dell'art. 41 lettera f), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 40 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività

causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.

Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo e di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 45 - GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272), sia indicata la relativa somma assicurata

La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l'estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata.

In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell'art. 40, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell'art. 40.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

ART. 46 - GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI (FORMA A DIARIA)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272), sia indicata la relativa somma assicurata

A parziale deroga dell'art. 41 lettera f), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da un sinistro indennizzabile a termini dell'art. 40 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario, indicato in polizza (mod. 250272), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

ART. 47 - GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI E SPESE SANITARIE (IN AUMENTO)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicata la relativa somma assicurata

A. PORTAVALORI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell'azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;

commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

B. SPESE SANITARIE

La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera A. Portavalori. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 48 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Onorari e spese del perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 66 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00.

B) Preziosi

La garanzia è operante anche per i preziosi inerenti l'attività assicurata; si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata.

C) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Contenuto", allorché non siano oggetto della attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 15.000,00, per singolo oggetto.

D) Merci Campionarie

La garanzia è operante anche per le merci campionarie poste nell'ufficio/studio professionale in cui si svolge l'attività assicurata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

E) Difese esterne

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un Fabbricato conforme a quanto previsto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del Fabbricato non siano conformi a quanto previsto nel Glossario alla voce Fabbricato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.**

F) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima sarà considerata come minimo non liquidabile.

G) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - **previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.**

H) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente SETTORE, le garanzie rimangono in vigore per il Contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. **Limitatamente alla garanzia Furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e "Difese esterne" analoghe ai precedenti.**

I) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 15.000,00. L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 64.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 5.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

J) Forma di garanzia

Le garanzie previste dal presente SETTORE sono prestate a "primo rischio assoluto"

ART. 49 - CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:

D04: l'ufficio/studio professionale ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno;

D05: nell'ufficio/studio professionale assicurato è presente impianto antifurto fisso con sirena;

D06: nell'ufficio/studio professionale assicurato è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine;

D07: Il punto 2. della lettera E) dell'art. 48 s'intende abrogato e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 in Polizza (mod. 250272):

Difese esterne

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta

la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Qualora invece venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

B. Impianto di allarme antifurto

(valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)

Qualora l'impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

ART. 50 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C - FURTO

GARANZIA	DOVE
Furto	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE C - FURTO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni materiali e diretti (art. 40 lett. d)				Limitatamente ai danni al Fabbricato: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri (art. 40 lett. e)				euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Valori trasportati (art. 40 lett. f)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00
Valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte (art. 40 lett. g)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00
Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato (art. 40 lett. h)	per indumenti, effetti personali e preziosi			10% della somma assicurata con massimo di euro 1.500,00
	denaro			10% della somma assicurata con massimo di euro 250,00
Mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art. 40 lett. i)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00
Spesa per la procedura di ammortamento (art. 40 lett. j)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00

Spese per la sostituzione delle serrature e spese per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali (art. 40 lett. k)				euro 1.500,00 per sinistro
GARANZIE FACOLTATIVE				
H - Infedeltà dei dipendenti (art. 42)		10% con il minimo di euro 500,00		
J - Maggiori costi (art. 44)			2 giorni	10% dell'indennizzo con il massimo di
				90 giorni per sinistro e anno assicurativo
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA				
Valori in cassaforte (art. 45)		20%		
Danni indiretti (forma a diaria art. 46)			5 giorni	90 giorni per sinistro e per anno assicurativo
Portavalori e spese sanitarie (in aumento) (art. 47)	Portavalori (lett. a)	10%		
	Spese sanitarie (lett. b)			euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI				
Onorari e spese del perito (art. 48 lett. a)				10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
Preziosi (art. 48 lett. b)				10% della somma assicurata
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 48 lett. c)				euro 15.000,00 per singolo oggetto
Merci campionarie (art. 48 lett. D)				15% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Difese esterne (art. 48 lett. e)	(mezzi di protezione e chiusura inferiori e/o caratteristiche del fabbricato non conformi)	20%		
Condizioni relative alle caratteristiche del rischio (art. 49)	Difese esterne (lett. A)	20%		
	Impianto di allarme antifurto (lett. B)	10%		

SETTORE D - ROTTURA LASTRE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 51 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati.

La garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro.

ART. 52 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui ai SETTORI A - INCENDIO e/o C - FURTO, la Società risponderà solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalle suddette garanzie.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 53 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Atti dolosi

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 52.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell'attività assicurata.

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

B) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

C) Insegne luminose e non

La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e purché poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata l'attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l'attività assicurata.

Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori della attività assicurata, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

E) Forma di garanzia

Le garanzie previste dal presente SETTORE sono prestate a "primo rischio assoluto".

ART. 54 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D - ROTTURA LASTRE

GARANZIA	DOVE
Rottura lastre	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE D - ROTTURA LASTRE

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia base (art. 51)		euro 150,00	
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI			
Insegne luminose e non (art. 53 lett. C)		euro 200,00	

SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 55 - FORMULA DI COPERTURA - BASE

Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 250272).

ART. 56 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società nel caso di forzata totale interruzione dell'attività assicurata sopravvenuta a seguito di un provvedimento imposto dall'Autorità per fronteggiare:

- un'emergenza sanitaria di carattere virale, batterica, parassitaria,
o
 - un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per le attività di seguito descritte, rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell'attività assicurata:
- a) **operazioni di bonifica e sanificazione aziendale**, intendendo comprese le attività di pulizia e disinfezione di ambienti aziendali - arredi - macchinari - attrezzature - apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle elettromedicali - impianti di condizionamento e trattamento dell'aria;
 - b) **operazioni di smontaggio - spostamento - trasloco - trasporto - ricollocamento - montaggio - regolazione**, messa a punto, necessariamente sostenute al solo scopo di consentire l'effettuazione delle operazioni descritte al punto a)

La garanzia è inoltre estesa al:

- c) rimborso delle spese per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (DPI) da fornire in dotazione agli addetti dell'assicurato per consentire la ripresa dell'attività aziendale;
- d) rimborso delle **spese per corsi di formazione e di addestramento** obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere necessariamente forniti dall'assicurato ai propri addetti;
- e) rimborso delle **spese per interventi su beni mobili e immobili necessari** per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria o ambientale, compresi gli interventi necessari per l'allestimento - adattamento - riorganizzazione di spazi interni aziendali;
- f) rimborso delle **spese per l'acquisto di segnaletica di sicurezza**, per l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità ad eventuali disposizioni previste dai provvedimenti dell'Autorità a fronte degli eventi emergenziali descritti nell'art. 56 - Oggetto dell'assicurazione, l'acquisto di apparecchiature di rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti.

ART. 57 - FORMULA DI COPERTURA - COMPLETA

Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 250272).

Ad integrazione della Formula di copertura Base di cui all'art. 55 si intende, inoltre, operante la seguente garanzia:

ART. 57.1 - DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Nel caso di forzata totale interruzione dell'attività assicurata esclusivamente motivata da provvedimenti imposti dall'Autorità come misure di contrasto ad un'emergenza sanitaria di carattere virale e/o batterica e/o parassitaria o ad un evento emergenziale di tipo ambientale che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo, la Società riconoscerà all'Assicurato l'importo indicato in polizza per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Ferme le esclusioni previste dall'art. 58, che segue, la Società non indennizza i danni conseguenti al prolungamento dell'inattività causati da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b) scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- c) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;

e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata totale interruzione dell'attività.

ART. 58 - ESCLUSIONI

(valide per entrambe le formule di copertura)

La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a un sinistro:

- a) causato da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- c) causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causato con dolo o colpa grave dell'assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;
- e) causato da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono inoltre esclusi sinistri conseguenti a:
 - f) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da O.M.S.);
 - g) epidemie da Sars-Cov-2;
 - h) inosservanze, violazioni, parziali o totali, di normative di carattere igienico - sanitarie - di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

La garanzia non è operante inoltre:

- i) nel caso di interruzione parziale dipendente dall'emergenza sanitaria o ambientale previste dal presente Settore.

La garanzia del presente Settore non comprende altresì i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 59 - LIMITI DI INDENNIZZO

(validi per entrambe le formule di copertura)

Agli effetti della presente garanzia, il rimborso delle spese di cui all'art. 56 sarà effettuato nel limite del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00, ed in base ai limiti d'indennizzo di seguito indicati:

1. con riferimento al punto c) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per

- sinistro e per anno assicurativo;
- con riferimento al punto d) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
 - con riferimento al punto e) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
 - con riferimento al punto f) la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 60 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ TERRITORIALE

(valide per entrambe le formule di copertura)

Le garanzie del presente SETTORE si intendono operanti esclusivamente qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi specificamente l'attività assicurata ovvero il territorio comunale di ubicazione dell'attività assicurata o un territorio non più esteso di quello comprendente i comuni confinanti.

ART. 61 - CONDIZIONI DI INOPERATIVITÀ - RECESSO DALLA GARANZIA - RIMBORSO DEL PREMIO

(valide per entrambe le formule di copertura)

Qualora il provvedimento imposto dalle Autorità interessi un territorio più esteso di quanto indicato nell'art. 60 - Condizioni di operatività territoriale, la garanzia si intenderà automaticamente inoperante, fatta salva la validità della garanzia in dipendenza di un provvedimento dell'Autorità che ne abbia già consentito l'attivazione ai sensi dell'art. 60 che precede.

La Società, in caso di inoperatività come sopra indicata, si impegna entro 60 giorni dalla data del provvedimento dell'Autorità, al rimborso del premio imponibile annuo, corrisposto dal Contraente per la garanzia di cui al presente SETTORE.

In tal caso la polizza, per l'anno assicurativo nel quale è emanato il provvedimento dell'Autorità rimarrà in vigore per i restanti SETTORI di garanzie.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:

SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

GARANZIA	DOVE
Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale	Italia

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rimborso delle spese fermi i sotto-limiti di seguito previsti (art. 56)	10% con il minimo di euro 150,00		somma indicata in Polizza per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per l'acquisto di DPI (art. 56 lett. c richiamato dall'art. 59)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per corsi di formazione e di addestramento obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge in relazione al corretto utilizzo di specifici DPI (art. 56 lett. d richiamato dall'art. 59)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per interventi su beni mobili e immobili necessari per il rispetto delle disposizioni di contenimento dell'emergenza (art. 56 lett. e richiamato dall'art. 59)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Rimborso delle spese per l'acquisto di segnaletica di sicurezza, per l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 56 lett. f richiamato dall'art. 59)	10% con il minimo di euro 150,00		15% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
Formula completa - Diaria da interruzione di attività (art. 57)		5 giorni	30 giorni

NORME COMUNI AI SETTORI A- INCENDIO, B- ELETTRONICA, C- FURTO, D- ROTTURA LASTRE - E- EMERGENZA SANITARIA ED AMBIENTALE

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 62 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 63 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 64 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 (24 ore se colpite le garanzie del SETTORE C - FURTO) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di incendio, furto, rapina, sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente al Settore B - Elettronica:

- g) la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può, tuttavia, essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
- h) avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Relativamente al Settore H - Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale, l'Assicurato è tenuto a fornire:

- i) indicazioni circa il provvedimento dell'Autorità che ha disposto la chiusura forzata totale dell'attività assicurata;
- j) le fatture che dimostrino le spese da lui sostenute, per le operazioni descritte, che si siano rese necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell'attività assicurata.

ART. 65 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

ART. 66 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 28 lettera d) ed all'art. 48 lettera a).

ART. 67 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 64;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 68;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 66 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 68- VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui al SETTORE A - INCENDIO in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per la Società) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.

B. RISCHIO LOCATIVO

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2.

L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

C. CONTENUTO

C1 - Attrezzatura ed arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforti, Apparecchiature Elettroniche, Supporti Dati

1. si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai SETTORI B - Elettronica e C - Furto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del Contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:

2. in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che il pagamento dell'indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.

In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del SETTORE B - ELETTRONICA:

- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

C2 - Preziosi e Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d'arte, Tappeti, Antichità e simili

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

C3 - Cose Particolari

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Relativamente al SETTORE C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia "mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti" di cui all'art. 40 lettera i).

C4 - Valori - Titoli di credito (Settori A - Incendio e C - Furto)

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valore, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti, danneggiati o sottratti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO (Settore C - Furto - Garanzia Portavalori)

Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato.

E - ROTTURA LASTRE (Settore D - Rottura lastre)

La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.

ART. 69 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Relativamente al Settore B - Elettronica, Settore C - Furto E D - Rottura Lastre, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 70 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha, tuttavia, la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 71 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).

Se dalle stime fatte a norma dell'art. 68, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del SETTORE A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Attrezzature, Arredamento, e del SETTORE B - Elettronica e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 1.000,00;
- alle garanzie prestate a "primo rischio assoluto" (P.R.A.)

ART. 72 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 2)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è altresì tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 73 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Relativamente al SETTORE B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al SETTORE C - Furto.

ART. 74 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e salvo quanto disposto dall'art. 13 lettera k), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 75 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 14 lettera d), 32 lettera c), 41 lettera c), 52 lettera d).

SETTORE F - CYBER RISK

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 76 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire / indennizzare all'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza (mod. 250272), quanto di seguito stabilito e non espressamente escluso.

ART. 76.1 - RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO

La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un danno causato da un Attacco informatico per:

- stabilire e documentare la causa;
- contenere il Danno, decontaminare il Sistema informatico dell'Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno;
- ripristinare e configurare i Dati;
- ripristinare e configurare il Sistema informatico dell'Assicurato;
- la gestione dell'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider;

ripristinando i Dati ed il Sistema informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco informatico.

ART. 76.2 - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte di Dipendenti, determinata dalla divulgazione non autorizzata di Dati appartenenti alla categoria Dati Personali e/o aziendali, contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 76.3 - SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI

La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, a seguito di un Attacco informatico e/o di una divulgazione non autorizzata di Dati appartenenti alla categoria Dati Personali e/o aziendali, contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'Evento assicurato in riferimento ad una Richiesta di risarcimento relativa alle garanzie di cui agli artt. 76.2, 76.5 e 83;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali;
- attivare i servizi di monitoraggio:
 - del credito,
 - del furto d'identità,
 - dei social media,per una durata massima pari a 180 giorni previo consenso scritto della Società;
- la Difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
- i Servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di Esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della Società.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 76.4 - ESTORSIONE CYBER

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per terminare una **Estorsione Cyber**.

Tali spese sono quelle relative per:

- stabilire e documentare la causa;
- contenere il **Danno**;

- decontaminare il **Sistema informatico** dell'**Assicurato** dal Malware che ha determinato il **Danno**;
- ripristinare e configurare i **Dati**;
- ripristinare e configurare il **Sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- la gestione dell'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal **Service provider**.

ART. 76.5 - RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE

La Società risarcisce quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di Terzi derivante da un attacco informatico che abbia colpito il Sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:

- alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di Dati archiviati nel Sistema informatico di Terzi;
- indisponibilità del Sistema informatico di Terzi.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 77 - QUALIFICA DI "TERZI"

Limitatamente alle garanzie di cui agli articoli:

- 76.2 Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 76.5 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete;
- 83 Garanzia Facoltativa "M" - Responsabilità derivante da attività multimediale.

non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata, i dirigenti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i soggetti giuridici che esercitino un qualunque controllo sull'Assicurato;
- d) le società controllate dall'Assicurato;
- e) i soggetti giuridici su cui l'Assicurato, o sue controllate, esercitino un controllo;
- f) le persone in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
- g) i soggetti giuridici in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
- h) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto.

ART. 78 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre:

1. le richieste di risarcimento derivanti da Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività;
2. le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3. i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
4. le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e Sistema informatico;
5. i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
6. qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica. Per guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato;
7. i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
8. i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;

9. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
10. i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
11. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del sistema informatico dell'Assicurato o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
12. i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
13. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
14. i danni dovuti a un Errore di programmazione;
15. multe o sanzioni di qualsiasi natura;
16. l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una Estorsione cyber;
17. i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
18. i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
19. i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
20. i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
21. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti). Questa esclusione non si applica alle garanzie di cui agli artt. 76.2 Responsabilità civile da violazione della privacy e violazione di dati aziendali e art. 82 Garanzia Facoltativa "M" – Responsabilità derivante da attività multimediale (qualora operante) ad eccezione in ogni caso dei brevetti che si intendono sempre esclusi;
22. i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
23. i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
24. i danni relativi a responsabilità contrattuali;
25. i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
26. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
27. i danni derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio dell'attività svolta dall'Assicurato;
28. gli importi illegalmente sottratti all'Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato o alterazione dei dati nel sistema informatico dell'Assicurato salvo quanto previsto dall'art. 84 Garanzia facoltativa "N" – Cyber crime e telephone hacking, qualora operante.
29. i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
30. l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività assicurata dovuta a:
 - a. indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato direttamente causata da un attacco informatico, salvo quanto previsto dall'art. 80 Garanzia facoltativa "K" – Danni da interruzione dell'attività, qualora operante;
 - b. system failure, salvo quanto previsto dall'art. 81 Garanzia facoltativa "K.1" – System failure, qualora operante
31. le spese sostenute dall'Assicurato, in seguito ad un attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell'Assicurato a seguito della comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, salvo quanto previsto dall'art. 82 Garanzia facoltativa "L" – Danno reputazionale, qualora operante.

L'assicurazione non copre inoltre qualsiasi danno causato direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun

sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 79 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 80 - GARANZIA FACOLTATIVA "K" - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

A parziale deroga dell'art. 78 comma 30 lett. a), la Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività assicurata, dovuta all'indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco informatico.

Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo prestabilito determinato, sulla base del fatturato dichiarato e del massimale prescelto indicati in polizza, secondo la "Tabella per la determinazione della diaria" di seguito riportata; qualora detta inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIARIA		MASSIMALE ASSICURATO		
		100.000	250.000	500.000
		Diaria giornaliera		
FATTURATO DICHIARATO IN POLIZZA	da 0 a 250.000	125	250	
	da 250.001 a 500.000	150	325	
	da 500.001 a 1.000.000	175	400	850
	da 1.000.001 a 2.500.000	200	475	975
	da 2.500.001 a 5.000.000	225	550	1.100
	da 5.000.001 a 10.000.000	250	625	1.225

L'indennizzo sarà liquidato a partire dal 2° giorno successivo a quello in cui si è verificata la riduzione o interruzione dell'attività. La diaria sarà corrisposta per un massimo di 90 giorni entro il 50% del limite previsto per i danni diretti di cui all'art. 91 - Limite massimo dell'indennizzo.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 81 - GARANZIA FACOLTATIVA "K.1" - SYSTEM FAILURE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

Quanto disposto dal presente articolo si applica esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui agli artt.:

- 76.1 - Ripristino Dati e Sistema informatico;
- 80 - Garanzia facoltativa "K" - Danni da interruzione dell'attività,

le quali si intendono integrate come segue:

- art. 76.1: la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema informatico dell'Assicurato a seguito di System Failure. Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.
- art. 80: a parziale deroga dell'art. 78 comma 30 lett. b), la Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività assicurata, causata da System Failure.

Tali garanzie sono prestate secondo quanto previsto dagli artt.:

- 76.1 – Ripristino Dati e Sistema informatico;
- 80 – Garanzia facoltativa “K” - Danni da interruzione dell’attività.

L’assicurazione, esclusivamente con riferimento a questa garanzia, non copre:

- i danni derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso Hardware dell’Assicurato);
- interruzioni programmate del Sistema informatico dell’Assicurato;
- i danni derivanti da system failure che interessi il sistema informatico di un outsourcing provider.

ART. 82 – GARANZIA FACOLTATIVA “L” – DANNO REPUTAZIONALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

La Società indennizza le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, in seguito ad un Attacco informatico, per gestire e proteggere la reputazione dell’Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, per una durata massima pari a 180 giorni.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 83 – GARANZIA FACOLTATIVA “M” – RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

La Società risarcisce quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di Terzi per:

- diffamazione;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione del diritto alla privacy;

in conseguenza dell’Attività multimediale dell’Assicurato.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 1.000,00.

ART. 84 – GARANZIA FACOLTATIVA “N” – CYBER-CRIME E TELEPHONE HACKING

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

La Società risarcisce l’importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all’Assicurato, da parte di un Terzo:

- tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
 - a) diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato;
 - b) alterazione dei Dati nel sistema informatico dell’Assicurato;
- risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga;

a seguito di un Attacco informatico contro il Sistema informatico e/o il Sistema telefonico dell’Assicurato sempre che non sia possibile per l’Assicurato recuperare tali importi.

Tale garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 2.500,00.

ART. 85 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

a) Requisiti minimi di sicurezza informatica per l’operatività delle garanzie del presente Settore

La garanzie del presente Settore sono operanti a condizione che l’Assicurato:

1. effettui il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicurare che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
2. installi, mantenga costantemente attivato e aggiornato, un adeguato software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico;
3. protegga il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l’aggiornamento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 8 caratteri alfanumerici);
4. utilizzi un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della stipula del presente contratto.

b) Operatività delle garanzie di responsabilità civile

Relativamente alle garanzie di cui agli artt.:

- 76.2 Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 76.5 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete;
- 83 Garanzia facoltativa “M” - Responsabilità civile da attività multimediale (qualora operante)

vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di

efficacia dell'assicurazione stessa, purché conseguenti ad Eventi Assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell'assicurazione (periodo di retroattività).

La garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'assicurato di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di essere a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di atti, fatti o circostanze che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

c) Coinvolgimento di più garanzie

Qualora, in caso di Sinistro, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo Evento assicurato, la franchigia verrà applicata una sola volta indipendentemente dalle garanzie interessate, tranne che per la Garanzia Facoltativa "K" - Danni da interruzione dell'attività, per la quale si applica sempre la franchigia indicata all'art. 80.

d) Recesso dalla garanzia

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente Settore di garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di raccomandata A.R. con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza del presente Settore di garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale Settore di garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione del presente Settore di garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 86 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 87 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete, dell'Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento.

L'Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la Società stessa gli richieda.

L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.

ART. 88 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve comunicare:

- a) al Service provider e/o alla Società qualsiasi Evento assicurato, reale o presunto, che potrebbe comportare un risarcimento / indennizzo ai sensi della presente Polizza.
- b) alla Società, qualsiasi Circostanza che possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di Risarcimento, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno; in tal caso la Società, laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, considera qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali Circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o il Contraente hanno trasmesso alla Società la predetta comunicazione di Circostanze.

In caso di Sinistro deve:

- c) fornire prova dell'Evento assicurato;
- d) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'Evento assicurato;
- e) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;
- f) conservare e mettere a disposizione della Società e/o del Service provider l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;
- g) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla Società e/o dal Service provider:
 - non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;
 - deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;
 - deve avvalersi degli avvocati indicati dalla Società.

In caso di Sinistro da "Estorsione cyber" o "Cyber crime e telephone hacking" (qualora operante) deve inoltre:

- h) fare tempestivamente, entro i 5 giorni successivi, denuncia scritta del fatto all'autorità di polizia
- i) non deve portare a conoscenza di alcuna persona - con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto - l'esistenza delle garanzie di cui agli artt. 76.4 Estorsione Cyber e 84 Garanzia facoltativa "N" - Cyber crime e telephone hacking (qualora operante)

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

L'Assicurato deve inoltre riconoscere alla Società l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di Terzi.

ART. 89 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società, limitatamente alle garanzie di cui agli artt.:

- 76.2 Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 76.5 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete;
- 83 Garanzia facoltativa "M" - Responsabilità civile da attività multimediale (qualora operante)

può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 90 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del Danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del Sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto al risarcimento/indennizzo.

ART. 91 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, ed indicata in polizza, per sinistro ed anno assicurativo.

Si precisa inoltre che, nell'ambito della somma assicurata indicata in polizza, con riferimento ai danni diretti di cui agli artt.:

- 76.1 Ripristino Dati e Sistema informatico;
- 76.3 Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali;
- 76.4 Estorsione Cyber;

e alle garanzie facoltative, qualora operanti, di cui agli artt.:

- 80 Garanzia facoltativa "K" - Danni da interruzione dell'attività;
- 81 Garanzia facoltativa "K.1" - Indisponibilità del sistema informatico;
- 82 Garanzia facoltativa "L" - Danno reputazionale;
- 84 Garanzia facoltativa "N" - Cyber crime e telephone hacking;

per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del 50% di quella assicurata, ed indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 92 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento del risarcimento/indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato solo qualora non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di cui all'art. 78 Esclusioni.

ART. 93 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Una serie di Eventi assicurati, derivanti da una medesima causa, sarà considerata come fosse un unico Evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

ART. 94 - RIPARAZIONE DIRETTA

L'Assicurato in caso di attacco informatico, e limitatamente alle garanzie di cui agli artt. 76.1 Ripristino dati e sistema informatica e 76.4 Estorsione cyber dovrà rivolgersi direttamente a DXC Technology Italy s.r.l. con sede legale in via Famagosta 75, 20142 Milano, in seguito denominata Service Provider, ai seguenti recapiti:

- Italia: numero verde **800.569.678**, in funzione 24 ore su 24, festività incluse;
- Italia: **02.8295.2628**;
- Estero: **+39 02.8295.2629**.

L'Assicurato dovrà avere cura di comunicare le seguenti informazioni:

- nome / Ragione sociale del Contraente,
- numero di polizza,
- nome della Società,
- partita IVA,
- nominativo del contatto di riferimento (incluso ruolo/mansione, recapito telefonico o email, orari in cui può essere ricontattato),
- descrizione sommaria dell'incidente (elementi noti e visibili, data/ora presunta di accadimento) e dei devices coinvolti (sistema operativo, modello, antivirus) e verifica dei "Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività della garanzia" di cui alla lettera a) dell'art. 85,
- verifica della possibilità di accesso ai sistemi coinvolti (disponibilità delle credenziali di accesso, presenza del software di collegamento remoto installato).

Il Service Provider verificata l'operatività della garanzia provvederà, attraverso una serie di domande telefoniche, a verificare se si tratta effettivamente di attacco informatico e, in caso affermativo, valuterà il tipo di intervento da effettuare.

L'intervento potrà essere effettuato, ad insindacabile giudizio del Service Provider e della Società, tramite:

- telefono (24 ore su 24, festività incluse);
- accesso da remoto (via internet) al sistema informatico dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso s'impegna a rilasciare autorizzazione all'accesso (24 ore su 24, festività incluse);
- in luogo, con invio di tecnici specializzati presso l'attività assicurata indicata in polizza (24 ore su 24, festività incluse).

Al termine dell'intervento il Service Provider emetterà una fattura nei confronti della Società, che valutata l'indennizzabilità del danno pagherà l'indennizzo dovuto al Service Provider, entro il limite della somma assicurata indicata in polizza, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato. Tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il Service Provider nonché quello della Società verso l'Assicurato, per l'indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato.

Se l'importo dell'intervento dovesse essere superiore alla somma assicurata indicata in polizza il Service Provider e la Società garantiranno l'intervento fino a concorrenza di quest'ultima.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi tecnici e di consulenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato / Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE F - CYBER RISK

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Cyber Risk	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE F - CYBER RISK

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Ripristino dati e sistema informatico (art. 76.1)			somma individuata a norma dell'art. 91
Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali (art. 76.2)		euro 1.000,00	
Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali (art. 76.3)		euro 1.000,00	somma individuata a norma dell'art. 91
Estorsione cyber (art. 76.4)			somma individuata a norma dell'art. 91
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete (art. 76.5)		euro 1.000,00	
GARANZIE FACOLTATIVE			
K - Danni da interruzione dell'attività (art. 80)		1 giorno	90 giorni con il limite del 50% della somma individuata a norma dell'art. 91
K.1 - System failure (art. 81)	Rimborso spese	euro 1.000,00	somma individuata a norma dell'art. 91
	Impatto economico negativo	1 giorno	90 giorni con il limite del 50% della somma individuata a norma dell'art. 91
L - Danno reputazionale (art. 82)		euro 1.000,00	somma individuata a norma dell'art. 91
M - Responsabilità derivante da attività multimediale (art. 83)		euro 1.000,00	
N - Cyber crime e telephone hacking (art. 84)		euro 2.500,00	somma individuata a norma dell'art. 91

SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 95 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata, nell'ambito dell'ufficio/studio professionale nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica ed altri uffici in genere, e presso clienti e fornitori di beni e servizi.

L'Assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da:

- fatto, anche doloso:
 1. di persone delle quali debba rispondere;
 2. di tirocinanti, di borsisti e stagisti, come disciplinati dalla normativa vigente;
 3. di personale somministrato;
 4. di dipendenti distaccati dall'Assicurato presso aziende terze;
 5. di lavoratori occasionali non dipendenti, come disciplinati dalla normativa vigente;
- fatto non doloso di terzi quali:
 1. titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari o che si trovino nell'ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
 2. liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall'Assicurato;
 3. dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per tutti i rischi inerenti l'attività assicurata, compresi:

a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata

L'assicurazione comprende:

- la proprietà e la conduzione delle attrezzature ed arredamenti esistenti, nonché impianti fissi e dirette pertinenze del fabbricato;
- i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi ed alberi di alto fusto.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili) qualora abbiano carattere di accessorialità e complementarietà dell'attività principale e non siano predominanti rispetto all'attività stessa.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
- da rigurgito di fogne, salvo siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00.

Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta, quella di entità superiore prevista dalla Polizza (mod. 250272), per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. terzultimo capoverso dell'art. 18 del SETTORE A - INCENDIO).

b) Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dalla legge n. 276/03, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o altri dipendenti qualora attivata la Garanzia Facoltativa R.C.O. nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile di Prevenzione e Protezione”.

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in polizza (mod. 250272);
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in polizza (mod. 250272), se attivata la garanzia.

c) Committenza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:

1. lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni relativi a fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata ed indicata in Polizza (mod. 250272).

La garanzia opera a condizione che:

- I. l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato Decreto Legislativo;
 - II. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
2. lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
 3. lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito dell'attività assicurata;
 4. lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
 5. servizio di vigilanza;
 6. distributori automatici e servizio di catering/banqueting.

Restano ferme le eventuali specifiche condizioni espresse nei singoli commi del presente articolo 95 per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

d) Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'art. 103 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

e) Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente SETTORE.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 5% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

f) Danni da inquinamento improvviso e accidentale, dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture e/o attrezzature purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

g) Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento.

Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute.

Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso o in locazione all'Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto.

Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

h) Danni a cose portate dai clienti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 97 lettera j), l'assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell'attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione o deterioramento.

Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Tale garanzia è prestata con il limite di euro 500,00 per singolo cliente e con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 150,00.

i) Proprietà e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, macchine ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7/9/2005 n° 209 e successive modificazioni o integrazioni.

j) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.

k) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.

Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione per singolo sinistro di una franchigia di euro 200,00.

l) Proprietà e/o gestione di distributori automatici di cibi, bevande e simili posti nei locali dell'ufficio/studio

m) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.

n) Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7/9/2005 n° 209) e successive modificazioni o integrazioni.

o) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio allestimento e smontaggio delle relative attrezzature. Resta inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

p) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici e/o pratici, tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata o presso terzi. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.

q) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell'art. 103), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

r) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nei locali dell'ufficio/studio, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti al servizio.

s) Gestione servizi:

- a. di pulizia svolti dal personale addetto all'espletamento di tale attività;
- b. antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.

t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo, ferma l'esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

v) Errato trattamento dei dati personali: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali di terzi e di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all'esercizio dell'attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le "Misure minime di sicurezza" previste nel suddetto decreto. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00. La garanzia è prestata salvo quanto disposto dall'art. 97 - ESCLUSIONI lett. q).

w) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi vale anche per le surroghe esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 96 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

Sono invece considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali

- d) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
- e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata;
- g) tirocinanti, borsisti e stagisti.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:

- 1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l'art. 98 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
- 2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall'art. 98 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
- 3. nell'ambito del massimale previsto per l'art. 98 - Garanzia Facoltativa R.C.O.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante:

- 4. per le malattie professionali.

ART. 97 - ESCLUSIONI

L'assicurazione **R.C.T.** non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;
- f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti, salvo quanto previsto dall'art. 95 lettera d);
- g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi;
- h) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere;
- i) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. 95 lettera f);
- j) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 95 lettera g);
- k) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni di terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- m) derivanti dalla responsabilità civile professionale.

Inoltre **l'assicurazione R.C.T./R.C.O.** non comprende i danni:

- n) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare.
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - p) derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.
 - q) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA****ART. 98 - GARANZIA FACOLTATIVA - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Tale garanzia è operante nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicato il relativo massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a. dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b. dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle **Malattie Professionali** riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 100, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 99 - GARANZIA FACOLTATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 250272) sia indicato il relativo massimale.

Gli artt. 95 e 97 si intendono abrogati e sostituiti agli effetti contrattuali dal presente articolo.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi **in relazione alla proprietà del fabbricato** descritto in polizza (mod. 250272).

L'assicurazione comprende la proprietà:

- di impianti fissi e dirette pertinenze del fabbricato;
- delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi ed alberi di alto fusto;
- di attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili).

L'assicurazione comprende inoltre:

1. **i danni da interruzione o sospensione totali o parziali di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 5% del massimale per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
2. la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile **per i danni a terzi da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008** e successive modifiche e integrazioni relativi al fabbricato indicato in Polizza (mod. 250272).
La garanzia opera a condizione che:
 - I. l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato Decreto Legislativo;
 - II. dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.
3. I danni da **spargimento d'acqua o da rigurgito di fognature** purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta, quella di entità superiore prevista dalla polizza (mod. 250272), per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. terzultimo capoverso dell'art. 18 del SETTORE A - INCENDIO).

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e/o loro familiari;
- d) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto 2.;
- e) da rigurgito di fogne, salvo siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, salvo quanto previsto al precedente punto 3., nonché quelli derivanti da unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Il valore indicato in Polizza (mod. 250272) deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato dall'Assicurato in Polizza (mod. 250272), la Società risponde del danno in

proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in uguale proporzione. La norma di cui sopra non si applica qualora la garanzia Incendio Fabbricato sia prestata a "primo rischio assoluto" (P.R.A.).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 100 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati, i lavoratori occasionali, i lavoratori stagionali, i borsisti, gli stagisti e i tirocinanti;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l'Assicurato deve:

- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria (INAIL) sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta;
- quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile)

ART. 101 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 102 - PAGAMENTO E LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto. Resta fermo che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 6.000.000,00.

ART. 103 - VALIDITÀ TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore relativamente all'assicurazione:

- R.C.T., per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei;
- R.C.O. per i danni che avvengono nel mondo intero;
- della Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato per i danni che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:**SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE**

GARANZIA	DOVE
R.C.T.	Paesi europei
R.C.O.	Mondo intero
RC del fabbricato	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:**SETTORE G - RESPONSABILITÀ CIVILE**

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Proprietà e conduzione dei Fabbricati - Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna (art. 95 lett. a)	conseguenti a rotture accidentali		euro 200,00	
	non conseguenti a rotture accidentali		euro 250,00	euro 5.000,00
Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 95 lett. e)				5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da inquinamento improvviso e accidentale (art. 95 lett. f)		10% con il minimo di euro 500,00		5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose in consegna e custodia (art. 95 lett. g)		10% con il minimo di euro 250,00		5% del massimale con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose portate dai clienti (art. 95 lett. h)			euro 150,00	euro 500,00 per singolo cliente con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Servizio di vigilanza aziendale - Danni provocati da cani (uso o proprietà)(art. 95 lett. k)			euro 200,00	
Errato trattamento dei dati personali (art. 95 lett. v)		10% con il minimo di euro 750,00		euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA				
RCO (art. 98)				
Responsabilità civile del fabbricato (art. 99)	Danni da interruzione o sospensione totali o parziali di attività			5% del massimale con il massimo di euro 50.000
	Danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fognature		euro 200,00	
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO				
Limite massimo di indennizzo (art. 102)				euro 6.000.000,00 in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO

NORME COMUNI AI SETTORI E - PACCHETTO EMERGENZA SANITARIA E AMBIENTALE E G - RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 104 - TOLLERANZA NUMERO ADDETTI

(valida per i SETTORI E - Pacchetto emergenza sanitaria e ambientale G - Responsabilità civile)

Il premio è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 250272).

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società entro il termine di scadenza della rata di assicurazione in corso ed a corrispondere il maggior premio dovuto dalla data di decorrenza della rata in questione.

Qualora l'Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.

SETTORE H - INFORTUNI DEI DIPENDENTI**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 105 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale per gli infortuni che il dipendente subisca nello svolgimento delle mansioni proprie dell'attività lavorativa cui è preposto.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- d) l'annegamento;
- e) l'assideramento o congelamento;
- f) la folgorazione;
- g) colpi di sole o di calore;
- h) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto disposto dall'art. 106 lett. m);
- i) gli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- l) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- m) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

La presente assicurazione non libera dall'obbligo attuale o futuro di stipulare l'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro, nonché dall'obbligo di assicurazione derivante da contratti collettivi od integrativi di lavoro, e s'intende contratta di comune accordo in aumento a tali assicurazioni.

ART. 106 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, come conducente, di natanti od imbarcazioni;
- b) dalla guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole ed operatrici;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo a motore se l'Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- d) dalla guida od uso di mezzi di locomozione aerea, (compresi deltaplani ed ultraleggeri) e subacquee, salvo quanto disposto dal successivo art. 120 (rischio volo);
- e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- g) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) da guerra od insurrezione;
- l) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- m) gli infarti di ogni tipo, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 107 - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-

depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l'assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art. 1898 del Codice Civile – senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.

In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

ART. 108 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 109 - OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Si ricorda che, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico e dalla denuncia presentata all'INAIL. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno.

L'Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 110 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali contenute nella tabella indicata all'art. 114 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 111 - CONTROVERSIE

In caso di divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 110, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di

legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ART. 112 - MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale assicurato per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini dell'art. 58 e seguenti del Codice Civile.

Resta comunque inteso che, ove risulti che l'Assicurato è vivo, la Società ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

ART. 113 - INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo la sola tabella delle menomazioni di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal D.Lgs. del 23/2/2000 n. 38 e relativo decreto di attuazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/7/2000 n. 2/2000).

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta dall'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data del sinistro.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto, la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato; oppure, in assenza di liquidazione
- l'importo offerto in misura determinata; oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e

comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

ART. 114 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA

Non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 5% della totale.

Nel caso in cui l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 5% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto calcolandolo sul capitale assicurato in base alle percentuali da liquidare indicate nella tabella che segue:

% di IP accertata	% da liquidare	% di IP accertata	% da liquidare	% di IP accertata	% da liquidare	% di IP accertata	% da liquidare
6	3	18	18	30	30	42	47
7	4	19	19	31	34	43	48
8	5	20	20	32	35	44	50
9	6	21	21	33	36	45	51
10	7	22	22	34	37	46	56
11	9	23	23	35	38	47	57
12	10	24	24	36	40	48	58
13	11	25	25	37	41	49	60
14	13	26	26	38	42	50 e oltre	100
15	14	27	27	39	43		
16	15	28	28	40	45		
17	17	29	29	41	46		

ART. 115 - RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino a concorrenza del massimale assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- gli accertamenti diagnostici
- gli onorari dei medici, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l'intervento;
- le rette di degenza.

La Società rimborsa, inoltre, fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato, le spese sostenute per:

- le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera;
- i medicinali ed i trattamenti fisioterapeutici e rieducativi.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi e a cure ultimate.

Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia con valuta corrente, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 116 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se l'assicurazione è prestata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

ART. 117 - RISCHIO IN ITINERE

L'assicurazione si estende agli infortuni che avvengono durante il tempo necessario a compiere il tragitto dall'abitazione dell'Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa, anche con l'uso dei mezzi di locomozione ammessi dal contratto.

ART. 118 - SPESE DI SOCCORSO

In caso di infortunio dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, le spese resesi necessarie, per il suo trasporto dal luogo dell'infortunio a quello di cura (ospedale, clinica,

ambulatorio) a mezzo di autoambulanza, di aereo od elicottero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi ed a cure ultimate.

Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia con valuta corrente, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. La garanzia è prestata con il limite massimo di euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 119 - SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate ed i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie operanti ed indicate in Polizza (mod. 250272) rappresentano il limite massimo indennizzabile per ciascun sinistro ed anno assicurativo per tutti i dipendenti a prescindere dal numero delle persone infortunate.

ART. 120 - RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati per motivi di lavoro in qualità di dipendente, come passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclubs.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

ART. 121 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse, quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 112 (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto riduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

ART. 122 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE:

SETTORE H - INFORTUNI DEI DIPENDENTI

GARANZIA	DOVE
Infotuni dei dipendenti	Mondo intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:

SETTORE H - INFORTUNI DEI DIPENDENTI

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Invalità permanente (art. 114)		5% di invalidità	
Rimborso delle spese di cura da infortunio: relativamente alle - spese sostenute per le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera; - i medicinali ed i trattamenti fisioterapeutici e rieducativi (art. 115)			20% del massimale assicurato
Spese di soccorso (art. 118)			euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE I - TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 123 - PREMESSA

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: **045.8290411**

mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**

fax per invio nuove denunce di sinistro: **+39 045.8290557**

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **sinistri@ARAG.it**

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro **+39 045.8290449**

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all' Assicurato - Contraente la denominazione di tale società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 124 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, alle condizioni della presente Polizza (mod. 250272) e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 250272), la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza (mod. 250272), copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti di quota lite conclusi tra l'assicurato e il legale;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita e per la mediazione;
- le spese per la redazione di denunce solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese della transazione se autorizzate da ARAG;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese di giustizia.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

La Società non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ART. 125 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso od alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - spese per controversie con la Società.
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 126 - AMBITO DELLE PRESTAZIONI E SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie di tutela legale vengono prestate a tutela dei diritti dell'Assicurato - Contraente per fatti inerenti ai seguenti ambiti:

- gestione dell'ufficio o studio professionale;
- proprietà/locazione dell'immobile adibito ad ufficio o studio professionale;
- web limitatamente alla gestione dell'ufficio o studio professionale;
- cyber limitatamente alla gestione dell'ufficio o studio professionale;
- privacy limitatamente alla gestione dell'ufficio o studio professionale,

Con esclusione dell'esercizio dell'attività esercitata dall'Assicurato - Contraente.

Gli oneri previsti all'art. 124 Oggetto dell'Assicurazione valgono anche per:

Le società di persone:

- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Le società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

I liberi professionisti e gli studi associati:

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del professionista che collaborano nell'attività.

Le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore;
- i soci liberi professionisti;
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 124 Oggetto dell'Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. danni extracontrattuali subiti a cose

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dall'immobile adibito ad ufficio o studio professionale e al loro contenuto per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2. danni extracontrattuali subiti via web o social e media network

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi in qualità di utente del web o dei social e media network, se la navigazione in internet è relativa alla gestione dell'ufficio o studio professionale.

La garanzia opera solo nel caso di rinvio a giudizio del terzo.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

3. fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori relative a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato-Contraente in relazione alla gestione dell'ufficio o studio professionale.

Sono coperte anche:

- le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico) relativi alla gestione dell'ufficio o studio professionale;
- le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative alla gestione dell'ufficio o studio professionale con:
 - a. il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente
 - b. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente
 - c. il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente
 - d. il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente, se il valore in lite è pari o superiore a euro 200,00.

4. rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente.

5. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente.

6. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. A parziale deroga dell'art. 127 Esclusioni lettera b), sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dell'immobile adibito ad ufficio o studio professionale e del suo contenuto.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web o dei social e media network, se la navigazione in internet è relativa alla gestione dell'ufficio o studio professionale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

7. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dell'immobile adibito ad ufficio o studio professionale e del suo contenuto.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web o dei social e media network, se la navigazione in internet è relativa alla gestione dell'ufficio o studio professionale.

La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nel limite del massimale previsto in polizza (mod. 250272), quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo la Società richiede all'assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

La prestazione opera in deroga dell'art. 127 Esclusioni lettere b), c).

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

8. vertenze contrattuali relative all'immobile

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all'immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente, se il valore in lite è pari o superiore a euro 500,00.

9. vertenze contrattuali per lavori di manutenzione

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di fornitori di macchinari, attrezzature, arredamenti dell'ufficio, commissionati dall'Assicurato-Contraente in relazione all'immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente, se il valore in lite è pari o superiore a euro 250,00.

10. vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative a:

- danni diretti da incendio dell'immobile adibito ad ufficio o studio professionale;
- danni diretti da incendio o furto del contenuto dell'immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente.

11. Ambito privacy

Sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250,00;
- per i reclami all'autorità competente;
- in procedimenti penali per delitti dolosi; la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato, di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati a terzi, dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati e dai soggetti diversi da quelli assicurati solo per le attività svolte su incarico del contraente.

12. Uso fraudolento di carte di credito

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all'uso fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'Assicurato-Contraente sia tramite il web sia tramite altre modalità.

Le carte di credito sono solo quelle intestate all'attività e utilizzate nella gestione dell'ufficio o dello studio, non quelle personali degli assicurati.

La garanzia copre solo le spese sostenute dall'Assicurato-Contraente.

ART. 127 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide relativamente a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dall'art. 126 - Ambito delle prestazioni e soggetti assicurati, punti 6 e 7;
- c) fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 126 - Ambito delle prestazioni e soggetti assicurati, punto 7;
- d) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
- f) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- g) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- h) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili;
- i) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- j) fatti inerenti a fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- k) controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato - Contraente nell'esercizio della sua attività;
- l) compravendita e permuta di immobili;
- m) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- n) affitto d'azienda;
- o) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- p) vertenze con la Società;
- q) adesione ad azioni di classe (class action).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 128 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del presente contratto operano in secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**ART. 129 - GARANZIA FACOLTATIVA "1" - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 250272)

Sono coperte le spese sostenute in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni

- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a euro 250,00.

La garanzia copre anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico dell'Assicurato-Contrahente.

Insorgenza del sinistro - Garanzia Facoltativa "1" - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nell'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nel pacchetto sicurezza;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Le garanzie operano anche per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

Le garanzie si estendono ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Garanzia Facoltativa o loro dimissioni dal Contraente - Assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 130 - INSORGENZA DEL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia "impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative" presente nell'ambito della Garanzia facoltativa "1" - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella garanzia base Ambito Privacy.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- a. durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

ART. 131 - DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.

La denuncia del sinistro deve pervenire all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 132 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento.

ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 133 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 133 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale.

La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

In ogni caso, la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il perito devono essere preventivamente confermate da ARAG.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interesse con ARAG.

La Società e/o ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 133 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

L'assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o sede legale.

In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo dell'avvocato domiciliatario.

L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

ART. 134 - PAGAMENTO DELLE SPESE

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni

dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. 135 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 136 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano nei Paesi di seguito indicati ("Limiti di copertura - Estensione territoriale") se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competenza.

- Difesa penale e richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti: Europa e Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo
- In tutte le altre ipotesi (no vertenze web): Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra
- Tutte le vertenze relative al web: tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I - TUTELA LEGALE

GARANZIA	DOVE
Difesa penale e danni extracontrattuali subiti	Europa Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo
Vertenze web	Tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra
Altre ipotesi	Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra

SETTORE J - ASSISTENZA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 137 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La Società, per tramite della Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A., presta il servizio di assistenza a favore dell'Assicurato, garantendo al medesimo le seguenti prestazioni:

1. Assistenza all'Assicurato

In caso di infortunio dell'Assicurato – intendendosi per tale il danno corporale determinato da evento fortuito, violento ed esterno – che deve verificarsi nello svolgimento della professione dichiarata in polizza e nell'orario di lavoro relativo, la Struttura Organizzativa fornisce l'assistenza nei termini che seguono:

a) Consulenti medici telefonici

Nel caso in cui l'Assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.

b) Invio di ambulanza

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servizio medico della Struttura Organizzativa giudicasse indispensabile una visita medica accurata, la Struttura Organizzativa provvederà a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino centro di pronto soccorso, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo. La garanzia è prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

c) Invio di un medico

Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio della Struttura Organizzativa avvertisse nel trasporto del paziente, senza una preventiva visita medica sul posto, la presenza di rischi obiettivi per l'incolumità dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare gratuitamente un suo medico convenzionato al capezzale del paziente.

Nel caso in cui, da un secondo consulto fra il medico di guardia della Struttura Organizzativa ed il medico che ha visitato l'Assicurato si giudicasse indispensabile un suo trasporto in ospedale, questo verrà effettuato secondo le modalità previste al punto che precede.

d) Invio di un infermiere al domicilio

Qualora, in caso di infortunio l'Assicurato venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 notti e, nei 5 giorni successivi alle dimissioni avesse bisogno di essere assistito da un infermiere al domicilio, la Struttura Organizzativa procurerà un infermiere. La garanzia è prestata per un massimo di 5 ore. Le eventuali eccedenze dovranno essere regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa.

e) Invio colf al domicilio

Qualora per un infortunio l'Assicurato venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 notti e, nei 5 giorni successivi alle dimissioni non fosse in grado di occuparsi delle mansioni domestiche e delle attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnalerà il nominativo di una colf nella zona in cui si trova l'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo di 5 ore. Le eventuali eccedenze dovranno essere regolate direttamente tra l'Assicurato e la colf inviata dalla Struttura Organizzativa.

f) Invio baby sitter al domicilio

Qualora per un infortunio l'Assicurato venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 notti e, nei 5 giorni successivi alle dimissioni non fosse in grado di occuparsi di un figlio minore, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnalerà il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova l'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo di 5 ore. Le eventuali eccedenze dovranno essere regolate direttamente tra l'Assicurato e la baby-sitter inviata dalla Struttura Organizzativa.

2. Assistenza allo studio professionale/ufficio

In caso di un guasto agli impianti interni od esterni dello studio professionale/ufficio, la Struttura Organizzativa fornirà le seguenti prestazioni:

g) Interventi di emergenza sull'impianto idraulico

In caso di guasti all'impianto idraulico che compromettano la prosecuzione dell'attività dell'ufficio/studio professionale, la Struttura Organizzativa provvede il più velocemente possibile al reperimento

ed all'invio di un tecnico idraulico sul luogo del sinistro.

Tale prestazione non opera in caso di danni causati da gelo e per gli interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e su tubature e rubinetterie a loro collegate, quando tali apparecchi mobili non abbiano attinenza con l'attività propria svolta dall'Assicurato. La società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera con il limite massimo di euro 300,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

h) Interventi di emergenza sull'impianto elettrico

La Struttura Organizzativa provvede il più velocemente possibile al reperimento ed all'invio di un tecnico elettricista sul luogo del sinistro.

Tale prestazione non opera per gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato lo studio professionale/ufficio assicurato, nonché per gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore. La società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera con il limite massimo di euro 300,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

i) Intervento di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24h

Qualora l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a condizionatore, frigoriferi/congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi Sabato, Domenica e festivi).

La società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

j) Intervento di emergenza di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni del fabbricato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano. La Società tiene a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

k) Intervento di un tapparellista

Qualora l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento delle cinghie, la struttura organizzativa invia un artigiano nelle 24 ore successive (esclusi sabato, domenica o festivi). I costi di uscita e di manodopera necessari per la riparazione fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro sono a carico della Struttura Organizzativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

In caso di guasto a serrature o strutture similari, a seguito di furto o incendio, la Struttura Organizzativa fornisce le seguenti prestazioni:

l) Interventi di emergenza su serrature o strutture similari

Qualora nello studio professionale/ufficio assicurato si rendesse necessario l'intervento di un fabbro, a seguito di tentativo di effrazione (sono compresi anche i danni evidenti a infrastrutture metalliche, arrecati nel tentativo di scasso), furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature di porte o non funzionamento della serratura del cancello (purché non elettronica) la Struttura Organizzativa provvede il più velocemente possibile al reperimento ed all'invio di un professionista sul luogo del sinistro. La società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera con il limite massimo di euro 300,00 per sinistro.

n) Invio di una guardia giurata

Qualora a seguito di incendio e furto non fosse possibile dotare di idonei mezzi di chiusura i locali danneggiati, sede dello studio professionale/ufficio, ed esista il concreto pericolo di saccheggio od atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvederà nei modi possibili a contattare una Società specializzata che possa inviare una guardia giurata sul posto, tenendo a proprio carico le spese relative. Tale garanzia è prestata per un massimo di 8 ore entro le 24 ore successive all'evento.

ART. 138 - PORTATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza sono operanti esclusivamente con riferimento alle attività proprie dell'Assicurato, quali sono dedotte nel contratto.

Per qualsiasi riparazione od intervento che richieda interventi in locali adiacenti lo studio professionale/ufficio dell'Assicurato, sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta da parte dei proprietari confinanti.

ART. 139 - DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

I massimali previsti da ogni singola prestazione di assistenza devono intendersi:

- disponibili per ogni evento dannoso;
- al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. In tal caso la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

Le eventuali spese sostenute, sempreché autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, certificati, notule).

La Struttura Organizzativa si riserva ogni diritto di rivalsa qualora abbia sostenuto spese per prestazioni non spettanti a termini di polizza.

ART. 140 - NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) Delimitazioni - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:

- le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;
- i sinistri provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui deve rispondere.

Sono del pari esclusi i sinistri verificatisi:

- in conseguenza di alterazione determinata da uso non a scopo terapeutico di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite o dolose.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

b) Richiesta di assistenza - Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente alla Struttura Organizzativa.

Qualora pertanto l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti della Struttura Organizzativa, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

c) Responsabilità

La Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

d) Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al precedente punto b).

e) Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al:

- numero verde nazionale: 800.713.974
- oppure al numero ordinario: +39.02.58.24.55.56
- oppure al fax: +39.02.58.47.72.02
- oppure all'indirizzo e-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;

- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE J - ASSISTENZA

GARANZIA	DOVE
Assistenza	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE J - ASSISTENZA

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio di ambulanza (art. 137 punto 1 lett. b)			Per un massimo di 3 volte per anno assicurativo
Invio di un infermiere a domicilio (art. 137 punto 1 lett. d)			Per un massimo di 5 ore per sinistro
Invio colf a domicilio art. 137 punto 1 lett. e)			Per un massimo di 5 ore per sinistro
Invio baby sitter a domicilio (art. 137 punto 1 lett. f)			Per un massimo di 5 ore per sinistro
Interventi di emergenza sull'impianto idraulico (art. 137 punto 2 lett. g)			euro 300,00 per sinistro
Interventi di emergenza sull'impianto elettrico (art. 137 punto 2 lett. h)			euro 300,00 per sinistro
Intervento di un tecnico riparatore di elettrodomestici (art. 137 punto 2 lett. i)			euro 300,00 per sinistro
Intervento di emergenza di un vetraio (art. 137 punto 2 lett. j)			euro 300,00 per sinistro
Intervento di un tapparellista (art. 137 punto 2 lett. k)			euro 300,00 per sinistro
Intervento di emergenza su serrature o strutture similari (art. 137 punto 2 lett. l)			euro 300,00 per sinistro
Invio di una guardia giurata (art. 137 punto 2 lett. m)			Per un massimo di 8 ore per sinistro (entro le 24 ore successive all'evento)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni